PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica di Prosecuzione del 14/10/2011 Deliberazione n. 158

OGGETTO: **Giudizio " Cappadona Benedetto c/ Provincia" Sentenza n.495/10 Tribunale di Patti notificata il 4/3/11. Riconoscimento della somma di €.3.824,63 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.**

L'anno Duemilaundici, il giorno Quattordici del mese di Ottobre nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

	Pres.	Ass.
1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) ~~BARTOLOTTA Antonino~~		
4) BIVONA Enrico		X
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
6) BRANCA Massimiliano	X	
7) BRIUGLIA Piero		X
8) CALA' Antonino	X	
9) CALABRO' Antonino		X
10) CALABRO' Giuseppe		X
11) CALABRO' Vincenzo		X
12) CALI' Salvatore	X	
13) CERRETI Carlo		X
14) COPPOLINO Salvatore		X
15) DANZINO Rosalia		X
16) DE DOMENICO Massimo		X
17) FIORE Salvatore Vittorio	X	
18) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

	Pres.	Ass.
24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) ~~MATTEO Salvatore~~ GALATI RANDO	X	
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino		X
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n. 10 12 Totale n. 21 23

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Salvatore Ilacio Fiore

Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonino Celesti

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento
U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale dott. Antonino Calabrò

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n. 495/10, notificata alla Provincia Regionale di Messina il 4.3.11, il Tribunale di Patti - decidendo il giudizio promosso da Cappadona Benedetto contro questa Provincia – ha condannando la Provincia alla realizzazione di lavori necessari ad eliminare il pericolo di danno oltre al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.1.285,05 a titolo di spese giudiziali oltre accessori e spese di CTU;

CONSIDERATO che, in dipendenza della sentenza n.495/10 notificata con formula esecutiva il 4/3/11, è dovuto il pagamento della complessiva somma di €. 3.824,63 secondo il seguente prospetto:

€. 35,05 spese
€. 600,00 diritti liqu. In sent.
€. 650,00 onorari
€. 156,25 spese gen.li 12,50% su €.1.250,00
€. 56,25 CPA 4% su €.1.406,25
€. 292,50 IVA 20% su €.1.462,50
€. 1.630,27 CTU
€. 65,21 CNPA 4%
€. 339,10 IVA 20%
€. 3.824,63 totale

CONSIDERATO che le somme portate dalla sentenza n. 495/10 del Tribunale di Patti, devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.495/10 del Tribunale di Patti, notificata con formula esecutiva il 4/3/11 che ha definito il giudizio promosso da Cappadona Benedetto contro la Provincia;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma complessiva di €.3.824,63;

IMPEGNARE la complessiva somma di €.3.824,63 al Cap. 2712 cod. 1010803 alla voce "UTILIZZO AVANZO AMM.NE DFB del Bilancio 2006 [illegible] che presenta la necessaria disponibilità;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Si allegano i seguenti documenti:

1. **Copia sentenza n. 495/10;**

IL Responsabile dell'U.O.

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisoi dei Conti, del dispositivo della sopratrascritta proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Il Consigliere F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, G.Saya, A.Calabrò, pone in votazione per alzata e seduta, la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	21
Consiglieri Votanti:	17
Favorevoli:	16
Contrari:	1
Astenuti:	4(G.Rao,G.Grioli, A.Calabrò,A.Passari)

Il Cosiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì _____

IL DIRIGENTE

_____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

_____

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.O.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art.55, 5° comma della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore Spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

_____

2° DIP. 1° U.O. 7^ U.O. IMPEGNI PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 23/6/11

IL FUNZIONARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Salvatore Ulderico Rocca

Il Consigliere anziano

F. to Giuseppe Gallipò

Il Segretario Generale

F. to Avv. Antonio Catalfo

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

_____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

_____

Messina, lì _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione ✓ _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to_____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to_____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 OTT. 2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

Avv. Daniele Russo
Via Roma n.80 - San Piero Patti (ME)
Tel. 0941 661927 Cell. 328 47 48 849
e-mail danielrusso@tiscali.it

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

N° 495/10 R.S.
N° 690/03 R.G.C.
N° 973 Rep.
Udienza del:
Depositata in minuta il: 10/11/2010

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, giudice dott. Vincenza Randazzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 690/2003, vertente

TRA

CAPPADONA BENEDETTO, rapp.to e difeso dall'avv. D. Russo

Attore

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. G. Orlando

Convenuta

Ogg: esecuzione di opere e risarcimento danni

Conclusioni per le parti: *come da atti e verbali di causa*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione spedita per la notifica il 16.9.2003 Cappadona Benedetto, premesso di essere proprietario di un terreno e di un fabbricato, siti in c.da Rocche del Comune di S. Piero Patti, e che in adiacenza ad essi si trovava un tombino ove confluisce un cunettone per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla S.P. S. Piero Patti-Fiumara, di proprietà della provincia regionale di Messina, conveniva in giudizio tale ente per

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

14 MAR. 2011
Prot. N° 772/UL

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
- 8 MAR 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
11/03/2011
Protocollo n°0009603/11

sentirlo condannare alla realizzazione degli interventi necessari per l'eliminazione della situazione di pericolo in cui versavano i beni dell'attore a causa del difetto di manutenzione del cunettone sopra indicato e delle cunette laterali di raccolta acque della S.P., insufficienti a contenere gli effetti meteorici, con conseguente sversamento di acqua e detriti sugli immobili indicati, oltre che per sentirla condannare al risarcimento dei danni.

Si costituiva tardivamente la provincia convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione perché le opere -indicate come causa del lamentato pregiudizio- non le appartenevano. Contestava, poi, l'entità del danno che l'attore indicava in € 4.000,00 ed eccepiva altresì l'improponibilità delle richieste di parte attrice dirette ad ottenere interventi di eliminazione delle cause di pericolo, perché incidenti sull'attività discrezionale della p.a..

Rigettate le richieste istruttorie di prova testimoniale, disposta CTU, all'udienza del 14.5.2010, previa precisazione delle conclusioni, la causa era posta in decisione.

* * * * *

L'eccezione di difetto di legittimazione o - meglio- di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in causa, è eccezione sostanziale non rilevabile d'ufficio e quindi, andava proposta, secondo il rito all'epoca vigente, almeno 20 gg. prima dell'udienza di trattazione, fissata per il 23.4.04. Poiché la

provincia non si è costituita nel suddetto termine ma solo in tale udienza, essa è tardiva, quindi, si ha per non proposta.

Del pari non può essere accolta l'eccezione di improponibilità delle domande, come formulata sempre dalla provincia. Tale eccezione, che è riconducibile, sostanzialmente al rilievo del difetto di giurisdizione in capo al G.O., e che è quindi tempestiva, perché rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo, tuttavia è infondata. All'uopo basta richiamare il principio di cui alla seguente massima: *"L'inosservanza da parte della p.a., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al g.o. non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della p.a. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lg. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 l. n. 205 del 2000, là dove devolve al g.a. le controversie in materia di urbanistica ed edilizia giacché, a seguito dell'intervento parzialmente caducatorio recato dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte cost., nell'attuale assetto ordinamentale, la giurisdizione esclusiva nella predetta materia non è estensibile alle controversie nelle quali la p.a. non eserciti*

alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento degli interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (Nelle specie, le S.U., in sede di regolamento preventivo, hanno dichiarato la giurisdizione del g.o. in controversia nella quale taluni proprietari di un fondo, a seguito di ripetute e pregiudizievoli esondazioni sul proprio terreno di acque derivanti da una conduttura collegata al depuratore comunale, avevano convenuto in giudizio il Comune per sentirlo condannare, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, anche all'esecuzione delle opere necessarie ad impedire la periodica fuoriuscita delle acque)." (Cassazione civile , sez. un., 13 dicembre 2007, n. 26108).

Passando al merito della controversia, soccorre la CTU, che ha accertato come sussista la lamentata situazione di pregiudizio agli immobili dell'attore, situazione avente causa sia nelle condizioni di manutenzione in cui versano le cunette indicate in citazione, sia nell'assenza di opere di protezione spondali in prossimità del pozzetto. In particolare il CTU ha precisato che le cunette laterali della S.P. sono intasate da detriti ed erbacce e, pertanto, sono insufficienti al loro scopo; in relazione al cunettone, poi, il consulente ha rilevato che il suo tratto iniziale è privo di rivestimento tipo ARMCO, il che consente che il deflusso dell'acqua trascini detriti, che intasano il pozzetto di raccolta.

Detto ciò, non può costituire ostacolo ad una pronuncia di condanna della Provincia all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare l'accertato stato di potenziale pregiudizio, la circostanza che il CTU abbia verificato che il cunettone sia posto -per un lungo tratto- su terreni di proprietà privata; infatti, se esso è a principale servizio della strada provinciale, ove raccolga anche acque dai terreni limitrofi, va da sè che l'obbligo di manutenzione incombe comunque sulla provincia (gli altri fruitori del cunettone sarebbero eventualmente coobbligati in solido), che deve eseguire le opere necessarie a che esso funzioni in maniera sufficiente ad evitare pregiudizio a terzi.

Ne consegue che l'ente locale convenuto va condannato ad eseguire le opere indicate dal CTU, consistenti nella realizzazione -nel tratto del cunettone prossimo al pozzetto di raccolta- di idonei muri di argine in cemento armato, disposti sia longitudinalmente che trasversalmente all'asse del tratto terminale del cunettone, come da disegno redatto nella prima relazione peritale, ed ancora va condannato alla pulizia delle cunette laterali alla strada provinciale, ed ancora a verificare il perfetto collocamento in sito dei fogli di lamiera ARMCO, rispetto all'alveo, adottando gli accorgimenti necessari ad evitare fenomeni di erosione e sottoescavazione.

Va qui osservato poi che non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata in citazione e ciò per totale difetto di prova circa l'entità dei danni e genericità dei capitolati in

merito al pregiudizio subito, cosa che ha portato al rigetto delle istanze istruttorie di prova testimoniale.

Considerato il parziale accoglimento della domanda, equo è compensare per metà le spese di causa, ad eccezione di quelle di CTU, da farsi gravare interamente sulla provincia (la CTU è stata limitata all'accertamento del pericolo di pregiudizio ed alla indicazione delle opere necessarie ad ovviarvi).

La restante parte di essere si liquida come da dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa ed all'entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione spedita per la notifica il 16.9.2003 da Cappadona Benedetto nei confronti della Provincia regionale di Messina, in persona del suo presidente:

1) Condanna la convenuta ad eliminare il pericolo di danno agli immobili dell'attore, e ciò mediante esecuzione delle seguenti opere: 1) realizzazione -nel tratto del cunettone prossimo al pozzetto di raccolta- di idonei muri di argine in cemento armato, disposti sia longitudinalmente che trasversalmente all'asse del tratto terminale del cunettone, come da disegno redatto nella prima relazione peritale; 2) pulizia delle cunette lateriali alla strada provinciale; 3) verificazione del perfetto collocamento dei fogli di lamiera

ARMCO, rispetto all'alveo, adottando gli accorgimenti necessari ad evitare fenomeni di erosione e sottoescavazione.

2) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore, perché infondata.
3) Dichiara compensate per metà le spese processuali;
4) Condanna la Provincia al pagamento in favore dell'attore della metà delle spese del presente giudizio, liquidando detta parte in complessivi € 1.285,05, di cui € 35,05 per spese, € 600,00 per diritti ed € 650,00 per onorario oltre iva, cassa, rimborso forfetario spese generali, e tutte intere le spese di CTU come separatamente liquidate.

Così deciso in Patti, il 20.12.2010.

Il Giudice
(dott. Vincenza Randazzo)

Depositato in Cancelleria oggi
30 DIC. 2010
IL CANCELLIERE
Antonio MILICI

Dirimi Miroon P.R. Wg

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che **ne siano richiesti** e a chiunque spetti, di **mettere a esecuzione** il presente titolo, al pubblico **ministero di** darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della **forza** pubblica di **concorrervi, quando ne siano legalmente** richiesti.
E' copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva, a richiesta dell'avv. D. Russo procuratore di Carmona Barbara

Patti, 21 FEB. 2011

TRIBUNALE DI PATTI – Sezione Civile

IL CANCELLIERE C1
Antonio MILICI

VISTO: E' AUTENTICA
21 FEB. 2011
Patti,

TRIBUNALE DI PATTI – Sezione Civile

IL CANCELLIERE C1
Antonio MILICI

TRIBUNALE
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

19 **il giorno** ____ **alle ore** ____ **del mese di** ____
9 MAR. 2011 **ad istanza come in atti**

scritto

e Giudiziario addetto al Tribunale di Patti ho notificato e dato copia dell'atto al Sig AVV. GIOVANNI ORLANDO NELLA QUALITÀ DI PROCURATORE COSTITUITO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE CON STUDIO IN VIA G. NATOLI GATTO 137, GIOIOSA MAREA (ME)

9 MAR. 2011

CRON. N.

DIRITTO	
TRASF.	
TOTALE	
10% TRASF.	
TOTALE	
SPESE	16,41

Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE PATTI

... pagate in ...

RACCOMANDATO N.
B.R. AI SENSI DI LEGGE
PATTI
- 4 MAR 2011
MARIA CRISAFULLI
ASSISTENTE U.N.E.P.
TRIBUNALE DI PATTI

a mani propria dell'avv. Giovanni Orlando

MARIA CRISAFULLI
Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE PATTI

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. 208 n. /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO "CAPPADONA BENEDETTO c/Provincia". Sentenza n. 495/10 Notificata il 04/03/2011 Tribunale di Patti. Riconoscimento della somma di € 3.824,63 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio "Affari Generali ed Istituzionali"
\U.O. "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive……*";
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Lgs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravi di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA, 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI